



COMUNE DI AGLIENTU

Provincia di Sassari

ORDINANZA DEL SINDACO N. 5 DEL 04/05/2020

OGGETTO: MISURE URGENTI DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE COVID-19. REVOCA ORDINANZA N. 2 DEL 23/03/2020.

Il Sindaco

- VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in particolare l'articolo 32 che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Sindaco;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID19";
- VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica dal COVID-19);
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 20 del 2 maggio 2020 “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”;
- COSTATATO che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e con ordinanza del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 20 del 2 maggio 2020 sono state rimodulate alcune misure di contenimento al fine di permettere un graduale e controllato allentamento delle limitazioni imposte al fine della gestione dell'emergenza epidemiologica;
- RICHIAMATA la precedente ordinanza n. 2 del 23/03/2020, con la quale sono stati modificati gli orari di chiusura delle attività commerciali e produttive presenti all'interno del territorio comunale, evitare la presenza continuata di persone e la formazioni di assembramenti;
- CONSIDERATO che attualmente non sussistono, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica per il territorio comunale e in ragione delle nuove misure di contenimento adottate dalle autorità statali e regionali, le ragioni di fatto giustificanti la decisione di ridurre dell'orario lavorativo;
- RITENUTO pertanto opportuno revocare la precedente ordinanza n. 2 del 23/03/2020, fermo restando il rispetto delle disposizioni statali e regionali di contenimento della diffusione epidemiologica da COVID-19;
- ATTESO che sussistono le ragioni giuridiche e di fatto per l'adozione di ordinanza ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- CONSIDERATO infine che, stante l'urgenza di provvedere, è possibile omettere la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 241 del 1990;

Ordina

La revoca della precedente ordinanza n. 2 del 23/03/2020 “Misure urgenti di contrasto alla diffusione COVID-19. Modifica orari di chiusura delle attività commerciali e produttive.”, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e dall'ordinanza del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 20 del 2 maggio 2020.

Avverte

che, fatto salvo quanto previsto dal codice penale e da altre disposizioni normative e regolamentari in materia, ai sensi dell'articolo 7-*bis* del decreto legislativo n.267 del 2000 le violazioni delle presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 25,00 euro e un massimo di 500,00 euro.

Dispone

1. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e all'Albo pretorio del Comune di Aglientu.
2. Di incaricare il Servizio di Polizia locale e le altre forze di Pubblica sicurezza, che lo affiancano durante l'emergenza della vigilanza, controllo ed esecuzione del presente provvedimento.
3. La notifica per ogni effetto di legge della presente ordinanza ai titolari di attività commerciali aventi sede nel Comune di Aglientu.
4. Di trasmettere copia della presente ordinanza a:
 - Servizio di Polizia locale del Comune di Aglientu, Sede;
 - Carabinieri, presso Comando stazione di Aglientu, via Trentino n. 22 07020 Aglientu SS.

Comunica

Che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale della Sardegna entro sessanta giorni dalla sua notifica o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Sindaco

f.to Tiroto geometra Antonio
